

(N. 1658)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STEFANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1966

Norme integrative e modificative per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che mi permetto di sottoporre per l'approvazione, ha lo scopo di mettere un po' d'ordine nella complessa materia concernente gli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie, in attesa che possa prendersi in esame quello di non breve momento riguardante il riassetto dell'intera materia; di ovviare per quel tanto possibile alle gravi carenze delle stesse scuole; ha ancora lo scopo particolare, di ovviare, in certo qual modo, a quanto impedisce il regolare funzionamento della scuola pubblica, a quanto lede la dignità del corpo docente, a quanto, in una parola, inficia la formazione e preparazione delle nuove generazioni.

Perchè il discorso non appaia troppo vago, mi si consenta di enunciare (e denunciare) alcuni dei fattori negativi che contribuiscono a creare nella scuola italiana una situazione incresciosa, insostenibile, imperdurabile, che non può non preoccupare il legislatore in uno Stato democratico, come il nostro, nel quale i segni di certo dispotismo, di certo strapotere di stampo assolutistico non sono del tutto scomparsi, anzi sembra riappaiono con inusitata crescente virulenza nella pubblica amministrazione e, per quel che ci concerne, nel delicatissimo settore della scuola.

Non v'è chi non sappia, la stampa comincia ad occuparsene:

delle lamentele e proteste incessanti ed in progressivo aumento che da ogni parte si levano contro le ormai incalcolabili, inaudite e spesso non riparate ingiustizie verificantesi in molti Provveditorati agli studi della Penisola, ad opera di certi funzionari spesso inetti ai danni degli avviliti docenti fuori ruolo delle scuole secondarie;

del vasto e gravissimo fenomeno del supplentato che assume di anno in anno aspetti sempre più gravi, senza che peraltro i sempre promessi provvedimenti legislativi parziali o globali trovino concreta attuazione.

Non v'è chi non sappia, onorevoli senatori:

della scarsa considerazione in cui sono tenuti dal competente Ministero persino gli appelli, numerosissimi, degli onorevoli membri del Parlamento, diretti a richiamare provveditori e capi d'istituto alla scrupolosa osservanza ed applicazione delle norme vigenti in materia di incarichi e supplenze, norme sistematicamente disattese con lo avallo, non infrequente, dello stesso Ministero;

della impossibilità economica e, tutto sommato, della inutilità pratica per i singoli docenti danneggiati di adire il Consiglio di Stato o di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere giustizia;

della impunità pressochè totale di cui godono gli anzidetti funzionari prevaricatori ad onta del disposto dell'articolo 28 della Costituzione e degli articoli da 18 a 30 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Non v'è, ancora, chi non sappia delle proteste più che giustificate delle famiglie a causa della inadeguata formazione e preparazione dei loro figliuoli, la quale non può non stare a cuore specie a quanti abbiano pubbliche responsabilità e, soprattutto, a quanti, come noi, siano preposti alla formazione di leggi giuste e progressive per un avvenire migliore del nostro Paese.

Proteste vivaci, unanimi delle famiglie, dovute al disfunzionamento della scuola pubblica per tutto il primo trimestre: ingiustificati orari ridotti nelle prime settimane di scuola per docenti non ancora nominati; discontinuità didattica per il via vai di docenti succedentisi nella stessa classe per lo stesso insegnamento; irregolare svolgimento dei programmi ed ineguale ed irrazionale assegnazione di compiti da casa; e, soprattutto, onorevoli senatori, le notevoli spese cui esse famiglie devono far fronte, possibilità permettendo, per rimediare alle deficienze della scuola pubblica. E non parliamo della conseguente discriminazione che viene a crearsi fra discendenti di famiglie abbienti spesso affidati alla scuola privata per motivi non sempre dovuti al credo religioso, e discendenti di famiglie indigenti (invano il legislatore s'è sforzato di ovviarvi con la istituzione di quella scuola media unica, di cui nessuno è soddisfatto).

A tutto quanto sono venuto esponendo, si aggiunge, onorevoli senatori, un altro non trascurabile fattore: quello concernente la assunzione nelle scuole inferiori di insegnanti elementari di ruolo forniti della prescritta laurea e abilitazione.

Orbene la legge 4 giugno 1962, n. 585, successivamente modificata con legge 6 luglio 1964, n. 620, sta per scadere, e, poi, è di applicazione non del tutto facile per certe artificiosità dovute a criteri particolaristici non collimanti con l'interesse supremo della scuola; le stesse circolari ministeriali infatti, dirette ad illustrarla, non hanno impedito, anzi talvolta hanno contribuito (è il caso della legge n. 112 dell'8 marzo 1965) alla sua errata applicazione sino alla illegale esclusione di insegnanti abilitati.

Con questa legge, il legislatore si prefiggeva di sopperire alle gravi carenze della scuola media dell'obbligo, permettendo la immissione provvisoria in essa delle migliaia d'insegnanti elementari forniti del titolo prescritto. Purtroppo, dobbiamo riconoscere, siamo al quarto anno, che questo scopo non è stato raggiunto che in minima parte. Molti degli insegnanti in parola, infatti, di fronte ai non lievi sacrifici anche pecuniari da sopportare per raggiungere sedi lontane e disagiate; di fronte alle maggiori responsabilità ed alla preparazione più impegnativa e laboriosa; di fronte ad una burocrazia, quella dei Provveditorati, spesso ostile, dispotica e prevaricatrice da riaffrontare; e per contro, senza il ben che minimo vantaggio all'infuori dell'ipotetico passaggio nei ruoli della scuola media (cosa non troppo prossima nè facile specie per chi non sia fornito di abilitazione); di fronte in breve a tanti e tali elementi tutti negativi, questi insegnanti non potevano preferire che la comoda e tranquilla loro scuola elementare, a pochi minuti dalla propria abitazione e con tutto il tempo libero da utilizzare, non già per raggiungere la scuola media o la casa in treno o in autobus, ma a proprio vantaggio in occupazioni redditizie, o a casa propria per accudire ai propri figli. Certo, ci sono stati, ci sono insegnanti coraggiosi cui non fa difetto quello spirito di abnegazione ora in netto ribasso; ma anche essi, uno dopo l'altro, stanchi e mortificati, se ne sono tornati, se ne tornano alla loro scuola, amareggiati da burocrati incomprendibili, cui la carica ricoperta non suona dovere, dovere verso la collettività, ma di-

ritto, diritto feudale ai danni della stessa collettività che li sostiene.

Eppure, onorevoli senatori, codesti insegnanti, poche centinaia, hanno riscosso unanime, lusinghiero apprezzamento di alunni, famiglie, autorità scolastiche, e la loro annosa esperienza didattica non disgiunta da riconosciuta competenza, è servita ad eliminare quel trauma psichico che spesso il giovinetto subisce nel passaggio dall'uno all'altro ordine di scuola: è servita ad eliminare quel contrasto talora stridente fra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Ma il legislatore non può, onorevoli senatori, non provvedere ancora a situazioni a venire delineanti già nel presente. Noi sappiamo che con il disegno di legge n. 645-B, Senato, di prossima definitiva approvazione — così sembra — molti docenti abilitati che attualmente insegnano nelle scuole medie superiori opteranno per il posto di ruolo nelle medie inferiori, lasciando vacanti quelle cattedre. Ora considerata l'inadeguatezza del numero dei docenti al fabbisogno della scuola secondaria italiana, da questo slittamento di docenti dal grado superiore a quello inferiore conseguirà che le scuole medie superiori dovranno essere affidate — lo si fa già ed in larga misura — a docenti privi di esperienza e, in certo modo, di competenza, appena laureati se non addirittura ancora sforniti di laurea. Pertanto, ad ov-

viare a codesta gravissima ineluttabile carenza che verrà a verificarsi, ritengo debba darsi la possibilità agli insegnanti di ruolo e nella scuola primaria ed in quella secondaria di primo grado di poter accedere, purchè forniti della prescritta abilitazione, alle scuole medie superiori, con le stesse modalità degli insegnanti fuori ruolo, e quanto al loro stato giuridico ed economico, alle stesse condizioni stabilite dalla legge 4 giugno 1962, n. 585. In tal modo si potrà disporre della indispensabile opera di docenti idonei e si sarà nel contempo realizzata una notevole riduzione nella spesa, in quanto si continuerà praticamente a retribuire tali docenti col coefficiente 220 e 260, invece che col coefficiente 309 riservato agli insegnanti delle scuole medie di secondo grado.

Onorevoli senatori, dopo quanto esposto, il proponente fida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge, il quale vuol costituire un passo avanti verso la democratizzazione ed il miglioramento della scuola italiana, un doveroso atto di giustizia e di riconoscimento verso decine di migliaia di docenti fuori ruolo, e innanzi tutto un contributo valido alla formazione e preparazione delle nuove generazioni, le quali, non dimentichiamolo, avranno da competere con giovani ben più preparati ed agguerriti delle nazioni del MEC e fuori del MEC, in aree e campi sempre più vasti, sempre più impegnativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie e di ogni ordine e grado:

a) i capi d'istituto, espletate le operazioni d'esame di riparazione entro il 15 settembre, chiuse le iscrizioni per il successivo anno scolastico entro il 17 settembre, notificano al Provveditore agli studi il numero definitivo di cattedre, posti ed ore disponibili per ogni singolo insegnamento o gruppo d'insegnamento da assegnarsi a personale docente fuori ruolo;

b) il Provveditore agli studi, entro il 20 settembre, pubblica all'albo del Provveditorato, per ciascun insegnamento o gruppo d'insegnamenti, l'elenco completo, preciso e definitivo delle cattedre, posti ed ore disponibili nell'intera provincia, distinti per scuola, plessi e sezioni distaccate. Copia di tale elenco è inviata lo stesso giorno alle competenti sezioni provinciali dei sindacati della scuola e, per la pubblicazione, alla locale redazione degli organi di stampa quotidiana.

A nomine ultimate — conferite secondo le norme sancite nelle apposite ordinanze e senza deroga o iniziativa alcuna ancorchè plausibile —, non oltre il 15 ottobre, il Provveditore agli studi pubblica all'albo del Provveditorato, per ciascun insegnamento o gruppo d'insegnamenti e per ogni ordine di scuola, il prospetto riguardante l'andamento cronologico delle nomine con tutti gli elementi di giudizio in seguito indicati:

a) località e denominazione della scuola;
b) cattedre, posti ed ore d'insegnamento disponibili;

c) insegnanti prepostivi:

cognome e nome;

qualifica (triennialista, abilitato, maestro di ruolo abilitato, laureato — specificare la laurea —, maestro di ruolo laureato, insegnante sprovvisto di laurea);

conferimento dell'incarico o supplenza (data, numero delle ore, autorità scolastica - provveditore o preside);

posto occupato in graduatoria e punteggio complessivo;

sedi di preferenza indicate nell'apposita scheda.

Copia di tale prospetto è inviato lo stesso giorno alle competenti sezioni provinciali dei sindacati della scuola e, per la pubblicazione, alla locale redazione degli organi di stampa quotidiana.

Art. 2.

Le Commissioni preposte ai ricorsi sono presiedute da un magistrato designato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; ne fa parte un membro designato d'accordo fra i sindacati della scuola.

Le decisioni della Commissione dei ricorsi non hanno carattere di provvedimento definitivo. Contro di esse è ammesso ricorso al Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro il termine di 15 giorni.

Ogni e qualsiasi provvedimento preso dalla Commissione di cui al primo comma viene sottoscritto dal presidente o da un suo delegato.

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado, purchè forniti del richiesto titolo di laurea o di abilitazione, possono, a loro domanda, chiedere di essere assegnati a cattedre o a posti che diano diritto a trattamento di cattedra nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

A parziale modificazione delle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620, gli insegnanti di cui al primo comma del presente articolo sono nominati secondo l'ordine di graduatoria con le medesime modalità del personale docente fuori ruolo. Essi conservano il medesimo trattamento giuridico ed economico del ruolo di origine cui continuano ad appartenere.